

ALLEGATO

A. L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è così modificato:

- 1) Il punto 6.3.1.2, lettera b), è così modificato:
 - a) al primo comma il termine «validatore indipendente» è sostituito da «validatore della sicurezza dell'aviazione civile UE».
 - b) Al secondo comma il termine «validatore indipendente» è sostituito da «validatore della sicurezza dell'aviazione civile UE».
- 2) Il punto 6.4.1.2, lettera b), è così modificato:
 - a) al primo comma il termine «validatore indipendente» è sostituito da «validatore della sicurezza dell'aviazione civile UE».
 - b) Al secondo comma il termine «validatore indipendente» è sostituito da «validatore della sicurezza dell'aviazione civile UE».
 - c) Al terzo comma il termine «validatore indipendente» è sostituito da «validatore della sicurezza dell'aviazione civile UE».
 - d) al quinto comma il termine «validatore indipendente» è sostituito da «validatore della sicurezza dell'aviazione civile UE».

B. il punto 6.8 è sostituito dal seguente:

«6.8 PROTEZIONE DI MERCI E POSTA TRASPORTATE NELL'UNIONE DA PAESI TERZI

6.8.1 Designazione dei vettori aerei

6.8.1.1. Qualsiasi vettore aereo che trasporta merci o posta da un aeroporto di un paese terzo non elencato all'appendice 6-F per il trasferimento, transito o scarico in uno degli aeroporti di cui al regolamento (CE) n. 300/2008, viene designato come "Vettore aereo per merci o per posta operante nell'Unione da un aeroporto di un paese terzo" (ACC3):

- a) dall'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il certificato di operatore aereo al vettore aereo;
- b) dall'autorità competente dello Stato membro di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 ⁽¹⁾ della Commissione, quale modificato dal regolamento (UE) n. 394/2011 ⁽²⁾ sull'elenco degli operatori aerei che a partire dal 1° gennaio 2006 hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, nel caso dei vettori aerei che non sono in possesso di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro;
- c) dall'autorità competente dello Stato membro dove il vettore ha la sua base operativa principale nell'Unione, o da qualsiasi altra autorità competente dell'Unione, previo accordo con detta autorità, per i vettori aerei che non sono in possesso di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro e che non figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 748/2009.

6.8.1.2. La designazione di un vettore aereo come ACC3 in relazione alle sue operazioni merci e posta a partire da un aeroporto per il quale è prevista la designazione ACC3 (nel prosieguo "le pertinenti operazioni merci") è basata su:

- a) la nomina di una persona avente la responsabilità generale per conto del vettore ai fini dell'attuazione delle disposizioni di sicurezza per merci e posta in relazione alle pertinenti operazioni merci; nonché
- b) fino al 30 giugno 2014, di una "Dichiarazione di impegni — ACC3", come stabilito all'appendice 6-H che confermi l'attuazione del programma di sicurezza concernente i punti specificati all'appendice 6-G. La dichiarazione è firmata per conto del vettore aereo dal suo rappresentante legale o dal responsabile della sicurezza. L'originale o una copia del documento sono conservati dall'autorità competente fino alla data di scadenza della designazione ACC3;
- c) a decorrere dal 1° luglio 2014, una relazione di convalida ai fini della sicurezza dell'aviazione civile UE, che confermi l'attuazione delle misure di sicurezza.

